

# DL 91/2017 cd. “Decreto Sud” – Proroga Iperammortamento

---

4 Luglio 2017

Prorogato al 31 luglio 2018 (anziché al 30 giugno 2018) il termine per la consegna dei beni digitali, agevolabili con l’iperammortamento, a condizione che venga pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto entro il 31 dicembre 2017.

Questa una delle misure fiscali contenute nel **Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91**, (cd. “Decreto Sud”), recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”, entrato in vigore dal 21 giugno 2017 ed attualmente all’esame della Commissione Bilancio del Senato per la relativa conversione in legge (DDL n. 2860/S).

Come noto, l’art. 1, co. 9, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha previsto, al fine di incentivare gli investimenti in chiave “*industria 4.0*”, la possibilità di acquistare beni materiali digitali, funzionali alla digitalizzazione dei processi produttivi, con una percentuale di ammortamento pari al 250% (cd. *iperammortamento*)[\[1\]](#).

In sostanza, l’incentivo consente di ammortizzare il **150% in più** del **costo d’acquisto** dei **beni materiali digitali**, elencati nell’Allegato A della legge n. 232/2016 (in questo modo, l’ammortamento viene calcolato non sul 100% del costo del bene, come avviene in base alle regole ordinarie, ma sul 250% del costo dello stesso, ovvero con una maggiorazione del 150% del coefficiente d’ammortamento).

Sotto il profilo temporale, la legge di Bilancio 2017 prevede che per beneficiare dell’*iperammortamento* i beni digitali devono:

- essere **acquistati entro il 31 dicembre 2017**;

*oppure*

- essere **consegnati entro il 30 giugno 2018** a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore e deve essere pagato un acconto pari almeno al 20% del prezzo d’acquisto.

Con le modifiche introdotte dall'art. 14, co. 1, del DL 91/2017, viene prorogato di un mese tale ultimo termine, prevedendo che l'agevolazione si applica agli acquisti di beni digitali effettuati **entro il 31 luglio 2018** (anziché 30 giugno 2018), sempre a condizione che entro il 31 dicembre 2017:

- il venditore accetti il relativo ordine d'acquisto;
- l'acquirente paghi un acconto pari almeno al 20% del prezzo d'acquisto.

Per completezza, si ricorda che per la fruizione dell'“*iperammortamento*” per i beni digitali l'impresa deve produrre una **dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche idonee per includerlo negli elenchi di cui all'Allegato A o B** della legge 232/2016 e che lo stesso è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione e alla rete di fornitura.

Per i **beni digitali di costo unitario superiore a 500.000** tale **attestazione** deve essere **sostituita da una perizia tecnica giurata**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un Ente di certificazione accreditato.

---

[1] Cfr. ANCE “*Super ed Iper-ammortamento - Le risposte dell'Agenzia delle Entrate alla stampa*” - [ID N. 27273](#) del 2 febbraio 2017; ANCE “*Superammortamento e Iperammortamento - Circolare congiunta 4/E/2017*” - [ID n. 28041](#) del 31 marzo 2017.

29221-Decreto legge 20 giugno 2017 n. 91.pdf [Apri](#)